



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 04/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Esponde il ricorrente di avere presentato alla banca, in data 29 maggio 2009, un libretto di risparmio nominativo, rispetto al quale, tuttavia, l'intermediario manifestava «*difficoltà nel ritrovare la documentazione*». Il libretto in esame, emesso il 19 febbraio 1965, reca l'importo di £ 25.712.271, pari a euro 13.279,27.

Con reclamo del 22 gennaio 2010, il cliente, pertanto, richiedeva alla banca «*chiarimenti e assicurazioni circa il recupero del non trascurabile importo maturato negli anni*». In data 15 marzo 2010, l'intermediario comunicava che «*gli ulteriori accertamenti disposti a reperire traccia del risparmio nominativo n. [...], a Voi intestato [...], non hanno trovato esito positivo; non è stata infatti rinvenuta alcuna documentazione cartacea ed il rapporto non risulterebbe censito nemmeno nei nostri archivi elettronici attuali*». Evidenziava, inoltre, che «*essendo l'ultima movimentazione apparente risalente al 31 dicembre 1973, il diritto di credito ora vantato è comunque venuto meno per decorrenza dei termini di prescrizione*».

A mezzo del ricorso in esame, il depositante lamenta che «*L'Istituto, pertanto, per fatto a egli esclusivamente imputabile (smarrimento della documentazione*



afferente il rapporto), si è reso inadempiente agli obblighi di rimborso delle somme di nostra spettanza che, a tutt'oggi, trattiene senza alcun titolo», e che «posto che il rapporto in argomento non riceveva movimentazioni da anni, l'istituto, prima di considerarlo estinto (e di disfarsi della documentazione), avrebbe dovuto inviarci le comunicazioni previste dalla disciplina dei c.d. "depositi dormienti" per consentirci l'esercizio dei diritti connessi. Quindi, anche in difetto di detta comunicazione, l'istituto non può validamente opporci l'asserita estinzione del rapporto». Domanda, pertanto, il pagamento della «somma di lire 25.712.271 (corrispondente ad euro 13.279,27), indicata come saldo positivo nel libretto di risparmio [...], oltre rivalutazione monetaria ed interessi come dovuti».

Controdeduce la resistente con atto del 12 ottobre 2010, ribadendo che «in presenza di accadimenti così lontani nel tempo, non è stato possibile reperire negli archivi della Banca alcun supporto documentale del "libretto" posseduto dal ricorrente la cui ultima annotazione [...] risale a circa 35 anni e sono, quindi, abbondantemente decorsi tutti i termini di conservazione (dieci anni) previsti presso il nostro Istituto che [...] sono perfettamente in linea con il disposto di cui all'art. 119 4° comma, del D.L. 01.09.1993 n. 385 che trova fondamento nell'art. 2220 c.c.», e che «in ogni caso, [...] il diritto di credito ora vantato è comunque venuto meno, già da tempo, per decorrenza dei termini di prescrizione». Rilevando, infine, che «contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento per i libretti di deposito a risparmio, peraltro trascritto sul retro della copertina del libretto stesso [...], a far tempo dal 20.12.1966 le operazioni di versamento e di prelevamento annotate sul libretto risulterebbero effettuate presso Filiali diverse dalla Emittente», la resistente conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Diritto

L'oggetto della controversia concerne l'esigibilità delle somme risultanti da un libretto di deposito, la cui ultima annotazione risale al 1975.

L'intermediario convenuto contesta la pretesa del ricorrente, eccependo l'estinzione del rapporto in base a due argomenti: il primo basato sull'art. 2220 c.c. e il secondo sull'art. 2946 c.c.

Con riguardo al primo, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1835, comma 2, c.c., «Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare



addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante»; per cui è la banca a dovere fornire la prova che il credito ivi incorporato si è estinto. Di conseguenza non è apprezzabile l'argomento secondo cui, poiché l'art. 2220 limita a dieci anni l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, l'intermediario, trascorso detto periodo, sarebbe esentato dall'onere di provare l'effettiva causa di estinzione del deposito. L'invocata disposizione, infatti, sancisce una limitazione temporale dell'obbligo di tenuta della documentazione contabile in capo alla banca, ma non esonera quest'ultima dall'onere probatorio sulla stessa gravante a norma delle regole generali. Onere che nella specie non è stato assolto.

Resta allora soltanto da verificare se l'inerzia del titolare del libretto di deposito nell'esercizio del credito ivi risultante, per un periodo pari o superiore a dieci anni, ne abbia comportato l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., in relazione al successivo art. 2946.

Giova prendere le mosse osservando che, in tema, si sono formati due diversi orientamenti, così nella giurisprudenza come nella dottrina.

Nella giurisprudenza di legittimità viene posto in evidenza che, trattandosi nella specie del diritto alla restituzione in cui si è convertito il diritto di proprietà del depositante sulle somme depositate, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione stessa; di talché il *dies a quo* della decorrenza viene a coincidere, se nel contratto non è stabilito un termine, e dovendosi quindi fare applicazione del principio della esigibilità immediata di cui all'art. 1183, comma 1, c.c., con quello stesso dell'atto di deposito e, precisamente, con la costituzione del rapporto o con l'ultima operazione compiuta, se esso si è sviluppato attraverso accreditamenti e prelievi (cfr. Cass. 3 maggio 1999, n. 4389, sulla scorta di Cass. 24 gennaio 1979, n. 535 e di Cass. 21 marzo 1963, n. 689: quest'ultima, tuttavia, riferentesi a un caso di conto corrente). Nello stesso senso, tra i giudici di merito, si v. Trib. Salerno, 5 maggio 2004.

In una prospettiva del tutto diversa, parte prevalente della dottrina e parte della giurisprudenza di merito, evidenziando la funzione di custodia che connota il deposito bancario sul piano causale, sostengono invece che l'obbligo del depositario sorge solo a séguito della scadenza del termine convenuto ovvero della richiesta del depositante; con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali eventi, alcuna decorrenza prescrizione potrebbe aver luogo. Pertanto, là dove

non fosse previsto un termine, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento della richiesta di restituzione da parte del cliente (v. Trib. Torino, 27 giugno 2006; Trib. Reggio Emilia, 1° ottobre 2008).

Questo Collegio ha già avuto occasione di affermare la maggiore fondatezza del secondo dei detti orientamenti (cfr. decisione 31 gennaio 2010, n. 229), al quale, quindi, ritiene di potersi uniformare anche nel caso di specie. Nella decisione citata, è stato evidenziato che, onde stabilire la ricorrenza dell'inerzia costitutiva del presupposto della prescrizione, occorre fare riferimento non già a una mera inazione del titolare del diritto, bensì a un'inerzia circostanziata e significativa, che possa essere interpretata univocamente come comportamento abdicativo del diritto.

Con riguardo specifico al deposito bancario, detto presupposto non può essere individuato nel comportamento del depositante che mantiene la somma presso l'intermediario astenendosi dal chiederne la restituzione. Tale condotta, invero, costituisce semplicemente l'esercizio di un diritto, poiché funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse del depositante. È, in altri termini, la stessa causa tipica del contratto a venire in rilievo, se solo si considera che l'interesse alla movimentazione (ammessa nel deposito a risparmio) resta sullo sfondo rispetto a quello diretto all'incremento della provvista. Può, quindi, affermarsi che l'inerzia del depositante nell'esercitare il proprio diritto di credito, ben lungi dall'assumere i contorni dell'inerzia abdicativa del diritto, che è presupposto della prescrizione, informa lo stesso profilo causale del contratto in parola.

In tale direzione pare condurre anche il dato normativo. L'art. 1834 c.c. prevede l'obbligo della banca di restituire la somma depositata *«alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante»*, con la conseguenza che solo al verificarsi di uno di questi presupposti (scadenza del termine o richiesta del cliente) potranno ritenersi costituiti e l'obbligo dell'intermediario, avente a oggetto il rimborso del saldo, e il diritto alla ripetizione in capo al depositante. Ne deriva, quindi, che nessun termine prescrizione può essere fatto decorrere prima e a prescindere da detti presupposti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, priva di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, poiché, nonostante la costituzione del rapporto sia avvenuta nel 1965, il cliente si determinava alla



riscossione delle somme solo in data 29 maggio 2009, con la presentazione del libretto per l'incasso del saldo. Né, peraltro, risulta convenuto un termine di rimborso anteriore a tale ultima data.

Fondata, pertanto, è la domanda del ricorrente rispetto alla somma capitale riportata sul libretto.

Né può essere positivamente apprezzato il rilievo della banca concernente la circostanza che i versamenti a far data dal 20 dicembre 1966 sono stati compiuti presso filiali diverse da quella emittente il libretto. Sia sufficiente rammentare che le filiali non hanno soggettività distinta e autonoma rispetto a quella della banca cui appartengono, di talché la ricezione della somma presso filiale diversa da quella ove il rapporto è stato costituito prova l'accettazione di essa da parte della banca e, quindi, comporta l'esigibilità del saldo da parte del cliente.

Discorso diverso e specifico deve farsi con riguardo al problema della rivalutazione monetaria e degli interessi, il cui pagamento è chiesto dall'odierno ricorrente.

Non può riconoscersi la prima, trattandosi, nel caso di specie, di un credito restitutorio, non già risarcitorio.

In ordine, invece, al computo degli interessi, assume rilevanza, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, l'inerzia del depositante nel curare che l'intermediario provvedesse all'annotazione sul libretto degli interessi maturati e, quindi, da capitalizzare. Stante, infatti, l'essenzialità di siffatto adempimento ogni qualvolta al deposito si accompagna l'emissione di un libretto, nulla può disporsi in ordine agli interessi maturati prima della richiesta di rimborso. A partire dal giorno di tale richiesta, e cioè dal 29 maggio 2009, data del reclamo, l'intermediario dovrà invece riconoscere gli interessi al tasso legale, trattandosi – come detto – di credito restitutorio, cui si applica la previsione dell'art. 2033, ultimo periodo, c.c.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del depositante di chiedere all'intermediario l'annotazione sul libretto degli interessi maturati sulla somma capitale, ma nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. Tale diritto non è oggi in contestazione, non essendo divenuto oggetto di specifica domanda nel presente giudizio.

Per quanto precede, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al versamento in favore del ricorrente della somma di euro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13.279,27 (pari a £ 25.712.271), oltre interessi legali a far data dal 29 maggio 2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS